

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1500/2003 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 2003

relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa nella Comunità europea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

Articolo 1

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° dicembre 1997 è entrato in vigore l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra ⁽¹⁾.
- (2) La Comunità europea e la Federazione russa hanno concordato di instaurare un sistema di duplice controllo per taluni prodotti di acciaio per il periodo compreso tra il 13 ottobre 1997 e il 31 dicembre 1999. Il relativo accordo in forma di scambio di lettere è stato approvato a nome della Comunità europea con la decisione 97/741/CE ⁽²⁾. Il sistema è stato prorogato per il periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2001 con la decisione 2000/294/CE ⁽³⁾. Il regolamento (CE) n. 2135/97 ⁽⁴⁾, prorogato dal regolamento (CE) n. 793/2000 ⁽⁵⁾, ha poi fissato la corrispondente normativa comunitaria di applicazione.
- (3) È stato effettuato un approfondito esame della situazione delle importazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa nella Comunità e, in base alle informazioni disponibili, le parti hanno concluso un accordo in forma di scambio di lettere ⁽⁶⁾ che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per il periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2004, sempreché le parti non decidano di porre fine al sistema prima di questa scadenza.
- (4) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁷⁾,

1. Nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2004, in conformità del suddetto accordo in forma di scambio di lettere, l'importazione nella Comunità di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa nella Comunità europea, originari della Federazione russa, elencati nell'appendice I, è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità della Comunità secondo il modello di cui all'appendice II.

2. Nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al 31 dicembre 2004, l'importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio elencati nell'appendice I, originari della Federazione russa, è subordinata altresì al rilascio di un documento di esportazione da parte delle autorità competenti della Federazione russa. Il documento di esportazione è conforme al modello di cui all'appendice III. Esso è valido per l'esportazione in tutto il territorio doganale della Comunità. L'importatore deve presentare l'originale del documento di esportazione entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della spedizione delle merci cui si riferisce il documento.

3. La spedizione si considera effettuata alla data in cui i prodotti sono caricati sul mezzo di trasporto per l'esportazione.

4. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appreso denominata «NC»). L'origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata secondo le norme vigenti nella Comunità.

5. Le autorità competenti della Comunità si impegnano ad informare la Federazione russa di qualsiasi modifica della NC riguardante i prodotti contemplati dal presente regolamento prima che detta modifica entri in vigore nella Comunità.

⁽¹⁾ GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 300 del 4.11.1997, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 96 del 18.4.2000, pag. 44.

⁽⁴⁾ GU L 300 del 4.11.1997, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 96 del 18.4.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ Vedi pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁷⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.